#### **INTERESSATO**

CODICE FISCALE | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 |

VALE MOD.77 ART. 8 REG. COD. NAV. MAR.

N. 0297 DEL REGISTRO
N. 357 DEL REPERTORIO

CONCESSIONI ANNO 2011 - TE/078

## REGIONE LAZIO

Città di Terracina

### DIPARTIMENTO IV ATTIVITA' PRODUTTIVE F. CULTURALI - SPORT E TURISMO

Settore Demanio Marittimo e Portuale

#### IL DIRIGENTE

- ◆ VISTA LA PRECEDENTE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 14 REG. E N. 32 REP. IN DATA 22.03.1995, RILASCIATA AL COMUNE DI TERRACINA DALLA CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO DI GAETA, RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI UNA ZONA DEMANIALE MARITTIMA DELLA SUPERFICIE DI MQ. 1.000,00 CIRCA, CON FRONTE MARE DI ML. 100 (CENTO), SITUATA NEL COMUNE DI TERRACINA, LOCALITÀ VIALE CIRCE, ANTISTANTE VIA SICILIA;
- ♦ VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 282 IN DATA 06.06.2006, CON LA QUALE E' STATA, TRA L'ALTRO, APPROVATA LA MODIFICA DELLO SCOPO DEL PREDETTO TITOLO CONCESSIVO, PREVEDENDO LA DESTINAZIONE AD ARENILE COMUNALE ATTREZZATO, PER LE MOTIVAZIONI NELLA STESSA FORMULATE, CHE QUI SI INTENDONO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE INTEGRALMENTE RICHIAMATE;
- ♦ VISTA LA LEGGE 26.02.2010, n. 25, CON LA QUALE, NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO, LA DURATA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 30.12.2009, N. 194, E' PROROGATA FINO AL 31.12.2015;
- ◆ DATO ATTO CHE IL CONCESSIONARIO HA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEI CANONI PREGRESSI RELATIVI AL PERIODO 2006/2010;
- ♦ VISTO IL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI DI QUESTA CITTÀ, APPROVATO DALLA REGIONE LAZIO CON D.P.G.R. 30.06.2003, N. 252;
- ◆ VISTI GLI ARTT. 30, 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, 542 E 24 DEL REGOLAMENTO ALLO STESSO CODICE:
- ♦ VISTO il DPR 24.07.1977, n.616, NONCHE' IL D.L. 21.10.1996, n. 535, CONVERTITO IN LEGGE n. 647/96;
- ◆ VISTO IL D.P.C.M. DEL 21.12.1995, IDENTIFICATIVO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME ESCLUSE DALLA DELEGA ALLE REGIONI;
- ♦ VISTA LA DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO N. B6132 DEL 27.11.2009 AVENTE AD OGGETTO: DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO. CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE DEI PORTI N. M TRA/DINFR/4520 DEL 17.04.2008, CONCERNENTE IL "RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONI. CONFERIMENTO DI FUNZIONI NEI PORTI, NEL DEMANIO MARITTIMO E NEL MARE TERRITORIALE REVISIONE DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 1995". FORMALE PRESA D'ATTO DEL RIPARTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, PRESA IN CARICO DEI FASCICOLI PERVENUTI ALLA REGIONE LAZIO DALLE CAPITANERIE DI PORTO E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE;
- ♦ VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N.2816 DEL 25.05.1999, PUBBLICATA SUL B.U.R.L. DEL 19.06.1999 E LE SUCCESSIVE DI INTEGRAZIONE E CHIARIMENTO N.1161 DEL 30.07.2001 E N. 373 DEL 24.04.2003;
- ♦ VISTA LA CIRCOLARE DELLA REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLA CULTURA , SPORT E TURISMO N. 03/2002-DEMANIO MARITTIMO, PROT.N. 6191 DEL 22.05.2002;
- ♦ VISTA LA LEGGE 17.01.1994, N.47 E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.L/VO 08.08.1994, N.490, IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA;
- ♦ VISTA LA LEGGE 05.05.1989, N.160 E IL D.I. 19.07.1989, NONCHE' IL D.L. 05.10.1993, N. 400, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 04.12.1993, N.494, IL D.M. 05.08.98, N. 342 E LA CIRCOLARE N. 77 IN DATA 17.12.98 DEL MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE;
- VISTO L'ART. 59 DEL D.P.R. n. 646/77;

h



- VISTO L'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2007 DEL 06. 08.2007, ATTRIBUZIONE AI COMUNI DI NUOVE FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO CON FINALITA' TURISTICHE ED IL SUCCESSIVO REGOLAMENTO REGIONALE 15.07.2009, N.11;
- VISTA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE N.120 DEL 24.05.2001;
- VISTO L'ART. 107 DEL D.LGS. 267/2000, (TESTO UNICO ENTI LOCALI);
- **VISTO IL VIGENTE STATUTO COMUNALE;**
- VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE PROT.N. 63530/U IN DATA 23.11.2010, CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI;
- VISTA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 03/DIP.IV DEL 07.12.2010, ATTRIBUTIVA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL'INTESTATO DIPARTIMENTO;

## CONCEDE

a: COMUNE DI TERRACINA CON SEDE IN 04019 TERRACINA (LT) - PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - CODICE FISCALE: 00246180590, nella persona del Dirigente/Responsabile p.t. del Dipartimento Finanziario, DI OCCUPARE UNA ZONA DEMANIALE MARITTIMA della superficie di mq. 1.000,00 circa, con fronte mare di ml. 100,00 (CENTO), situata nel Comune di TERRACINA, località VIALE CIRCE, ANTISTANTE VIA SICILIA, graficizzata nella TAV. 8bis del vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili di questa Città (P.U.A.), allo scopo di: TENERE UN ARENILE COMUNALE ATTREZZATO per il periodo 01 MAGGIO - 31 OTTOBRE e con l'obbligo di corrispondere all'erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone provvisorio di Euro 680,40 (seicentoottanta/40) salvo conguaglio ed adeguamenti di legge.

Questa concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei poteri che competono al demanio

marittimo, CONSERVA VALIDITA' FINO AL 31/12/2015. Il citato concessionario, che ai fini del presente atto dichiara di eleggere il proprio domicilio in PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - 04019 TERRACINA, ha già corrisposto il canone relativo all'anno 2011, giusta quietanza in data ...... della Banca .... - ag. di Terracina:

# SI RILASCIA LA PRESENTE LICENZA SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI CHE **SEGUONO:**

Al termine di ogni stagione balneare il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi, liberando l'area demaniale dai manufatti posti in opera;

nel giorno della scadenza del presente titolo concessivo il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Autorità Comunale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione sia nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Comunale, sulla semplice intimazione scritta da parte del rappresentante della stessa, che sarà notificato all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di messo comunale.

In caso d'irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo Comunale entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, oppure rilevandosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali





l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice

della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi d'ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attique a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Comune di Terracina e delle altre pubbliche amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti

**CONDIZIONI SPECIALI** 

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Il concessionario, qualora intenda chiedere il rinnovo della concessione, dovrà conformarsi a quanto statuito dall'art. 47, comma 3, della Legge Regionale n. 13 del 06.08.2007 ed alle direttive relative al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative da emanarsi in conformità al diritto comunitario (Legge 26.02.2010, n. 25);

il concessionario dichiara di manlevare e tenere indenne lo Stato da ogni molesti, azione, danno o condanna, che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza

della presente licenza di concessione;

Il concessionario si dichiara edotto di tutte le disposizioni emanate dai competenti uffici riguardo i

servizi militari, doganali, sanitari ed ogni altro servizio d'interesse pubblico.

Il concessionario dichiara esplicitamente di rinunciare a qualsiasi forma di intervento statale o di indennizzo per eventuali danni provocati ai manufatti di cui trattasi da erosioni marine o mareggiate o cedimenti del terreno.

Il presente titolo non precostituisce in capo al concessionario alcun diritto o pretesa o giuridica aspettativa alla eventuale regolarizzazione amministrativa di opere e/o innovazioni abusive oggetto di rapporto giudiziario e non pregiudica ogni esito di eventuali procedimenti di sanatoria urbanisticoedilizia pendenti presso questo Comune. Le indennità per le opere e/o innovazioni abusive sopra richiamate dovranno essere versate alla competente Agenzia delle Entrate - Filiale di Latina.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto, si obbliga al ripristino - a propria cura e spese dello stato originario dei luoghi demaniali, in caso di esito negativo di eventuali pendenti procedimenti di sanatoria demaniale marittima ed urbanistico-edilizia;

La mancata corresponsione di almeno n. 2 (due) annualità - anche non consecutive - del canone previsto "ex lege" comporterà la decadenza del titolo concessori, nei modi e nelle forme di legge;

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare i vigenti provvedimenti di disciplina della balneazione.

10. Il concessionario si impegna a lasciare libera al pubblico transito per tutta la lunghezza del fronte mare in concessione la fascia larga ml. 5,00 lungo la battigia e ad occupare l'atenile asservito soltanto durante la stagione balneare. E' vietata, altresi, ogni forma d'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante la concessione.

11. Il Concessionario è autorizzato in via provvisoria e per quanto di competenza, ad apprestare strutture minime essenziali, nell'ambito della propria concessione, consistenti in docce, una cabina, servizi igienici idonei ad accogliere persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale nonché a rendere la struttura stessa visitabile nel senso specificato dall'art. 03 del D.M. 14.06.1989, n. 236, fatta salva l'acquisizione d'eventuali nulla osta e/o autorizzazioni previste. Le strutture sopraccitate dovranno avere caratteristiche precarie e comunque di facile rimozione e dovranno essere completamente rimosse, a cura del Concessionario, al termine della stagione balneare.

12. Il Concessionario s'impegna al rispetto di quanto disposto dalla presente concessione dal momento

della sua sottoscrizione.



Per espressa accettazione delle clausole riportate.

Il concessionario:

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, come in effetti accetta, senza riserve, le statuizioni contenute nelle clausole n. 7 (ripristino stato dei luoghi), n.8 (decadenza della concessione).

Il concessionario:

La presente licenza viene firmata dal concessionario avanti ai sottoscritti testimoni in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi qui sopra espressi.

Il presente documento è composto di n.  $\frac{h}{2}$  pagine e n.  $\frac{1}{2}$  allegati.

TERRACINA, addi 3 1 MAP. 2011

Sig. Alessai

Sig. Artes MAZZER

IL CAPO SETTORE (I/D.T. Geom. Eugenio PEPE)

IL CONCESSIONARIO **COMUNE DI TERRACINA** 

JL DIRIGEN (Dr. Giancarlo DE SMONE)

ACENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA

Registrato il 1 1 APR. 2011 ...... 3560